**ALLEGATO Aggiornamento dei criteri e delle procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della l.r. 26/03 e s.m.i. *“adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti”***

Indice

[**1.** **Premessa** 1](#_Toc56412756)

[**2.** **Procedura amministrativa** 2](#_Toc56412757)

[**3.** **Presentazione delle istanze di finanziamento** 3](#_Toc56412758)

[**4.** **Interventi finanziabili** 3](#_Toc56412759)

[**Spese legali per rivalsa** 4](#_Toc56412760)

[**5.** **Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento** 4](#_Toc56412761)

[**6.** **Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati** 5](#_Toc56412762)

[**7.** **Variazioni progettuali e interventi aggiuntivi** 5](#_Toc56412763)

[**8.** **Proroghe** 5](#_Toc56412764)

[**9.** **Revoca del finanziamento** 6](#_Toc56412765)

[**10. Criteri di priorità** 6](#_Toc56412766)

# **Premessa**

Il presente documento descrive le procedure amministrative e i criteri di priorità da adottare in applicazione dell’art. 17 bis della l.r. 26/03, già approvati con d.g.r. 4056/2017 e di seguito aggiornati con d.g.r. 6704/2017, al fine di adeguare le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti alla nuova disciplina degli artt. 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2003, come modificati con l.r. 18/2020. L’art. 17 bis della l.r. 26/03 è volto a:

* prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’attività in esercizio di gestione di rifiuti (comma 1), a esclusione delle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata ora disciplinate dall’art. 17 ter della l.r. 26/2003;
* affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione di rifiuti non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, quali abbandoni di rifiuti e/o discariche abusive (comma 6).

Nei casi di accertata inadempienza da parte del gestore di impianto in esercizio (comma 1), la norma attribuisce alla Regione e alle Province, quali enti competenti all’esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di gestione rifiuti, l’obbligo di effettuare d’ufficio le misure di prevenzione e precauzione necessarie per minimizzare il rischio di contaminazione. La disposizione, in attuazione in particolare dei principi comunitari e statali di precauzione e prevenzione e in analogia alle procedure di bonifica normate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rafforza dunque l’obbligo di intervento delle autorità competenti, che sono legittimate a sostituirsi al soggetto inadempiente nelle more dell’escussione delle garanzie finanziarie ovvero in caso di incapienza delle stesse.

In presenza di abbandoni rifiuti e/o di discariche abusive (comma 6), fattispecie non riconducibile agli impianti in esercizio, in caso si verifichino emergenze sanitarie e/o di igiene pubblica, l’autorità competente procede all’emanazione di ordinanza ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

L’art. 17 bis stabilisce che, in entrambe le fattispecie (comma 1 e comma 6), gli interventi possano essere finanziati dalla Regione, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta sulla base dei rischi o dell’inquinamento in atto.

# **Procedura amministrativa**

Con riferimento all’art. 17 bis della l.r. 26/2003, occorre distinguere i casi previsti dal comma 1 (rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento derivanti dall’attività di impianti in esercizio) da quelli del comma 6 (emergenza sanitaria o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento conseguenti ad attività di impianti cessati, non autorizzati o di fattispecie non riconducibile al comma 1).

**Impianti in esercizio** (comma 1)

L’Autorità competente (Regione o Provincia) interviene con l’adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca così prescritti dagli artt. 29 decies comma 9 e art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006, ove vi siano i presupposti, avviando le procedure per l’escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa nei confronti dei soggetti garanti.

Nel caso di accertata inadempienza da parte del soggetto gestore, nelle more dell’escussione delle garanzie finanziarie oppure in caso di incapienza delle stesse, l’Autorità competente procede secondo quanto indicato al comma 2 dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003, stabilendo le modalità e le azioni ritenute idonee per l’adozione delle misure di prevenzione e precauzione, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d’ufficio con diritto di rivalsa esercitabile verso il soggetto obbligato.

Qualora l’Autorità competente sia la Provincia, la stessa può presentare istanza alla Regione per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto. La Provincia ha la facoltà di avvalersi dei Comuni interessati per realizzare gli interventi necessari, previo accordo con essi. La Regione finanzia i progetti di intervento sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Se la Provincia competente rimane inattiva, la Regione interviene in sostituzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ove ricorrano i presupposti disciplinati dall’art. 13 bis *“Potere sostitutivo della Regione”* della l.r.26/2003 (con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge).

**Impianti non in esercizio** (comma 6)

Ai fini dell’applicazione dell’art. 17 bis, il Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l’emergenza, emana un’ordinanza contingibile e urgente di carattere sanitario o a tutela dell’igiene pubblica, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, con la quale stabilisce le modalità e le azioni ritenute idonee per l’adozione delle misure di prevenzione e precauzione, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d’ufficio con diritto di rivalsa verso il soggetto obbligato. Il Comune presenta istanza alla Regione per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di rischio ambientale in atto.

La Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni interessati sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

# **Presentazione delle istanze di finanziamento**

Al verificarsi delle condizioni sopra riportate, l’amministrazione competente (Provincia o Comune) presenta, **entro il 15 di Ottobre di ogni anno, a mezzo posta elettronica certificata**, istanza di finanziamento a Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima, P.zza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. La revisione più aggiornata dei modelli di istanza, riportati agli allegati 1 e 2 sarà resa disponibile direttamente alla pagina istituzione di Direzione.

L’amministrazione richiedente dovrà presentare a corredo dell’istanza di finanziamento il progetto di intervento comprensivo di:

* un **cronoprogramma** che tenga conto dei tempi necessari per l’avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento della procedura dii affidamento dei lavori/servizi;
* un **piano di spesa** in cui siano indicati i costi previsti per l’attuazione degli interventi, comprensivo dei relativi flussi di cassa annuali degli interventi indicati nel cronoprogramma. Il quadro tecnico-economico dell’intervento deve essere preventivamente approvato con atto amministrativo dall’Ente richiedente.

Sulla base delle istanze pervenute, la Direzione Generale competente propone alla Giunta regionale un programma annuale d’intervento, sulla base dei criteri di cui al punto 7, secondo le disponibilità di bilancio. In caso di interventi urgenti da finanziare può essere prevista una programmazione stralcio rispetto a quella annuale

Regione assume come priorità il completamento degli interventi già precedentemente finanziati e non ultimati (es. perché suddivisi in lotti funzionali).

Le istanze valutate ma non finanziate per mancanza di risorse potranno essere rivalutate alla luce dei criteri di cui al punto 7 l'anno successivo, anche considerando le eventuali diverse caratteristiche segnalate per l’aggiornamento del sito.

# **Spese ammissibili**

Per gli interventi ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003, il contributo in conto capitale copre il 100% delle spese ammissibili.

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente:

* le spese relative ai lavori finalizzati alla risoluzione di criticità connesse alla presenza di rifiuti e relativi oneri della sicurezza, sostenute successivamente all’erogazione del contributo regionale;
* spese tecniche sostenute per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, spese di collaudo, supporto al RUP, ecc.), riportate nel QTE dei lavori, nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive. Nelle spese tecniche possono essere ammesse anche quelle propedeutiche alla presentazione dell’istanza (eventuali indagini e accertamenti, progettazione);
* spese per eventuali indagini ambientali delle matrici potenzialmente impattate (suolo e falda) a seguito del completamento dei lavori, qualora vi sia il pericolo concreto di inquinamento.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

* acquisizione delle aree;
* interventi di bonifica delle matrici ambientali (che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 21 della l.r. 26/2003);
* interventi finalizzati all’utilizzo successivo delle aree.

## **- Spese legali per rivalsa**

Con la modifica introdotta con l.r 18/2020, è stata prevista la copertura delle spese legali, fino all’80% delle spese ammissibili anche per gli interventi finanziati con art. 17 bis della l.r. 26/2003.

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente le spese legali relative all’eser­cizio della rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti (di cui al d.lgs. 152/2006), per gli interventi finanziati con risorse regionali. Nelle spese legali sono comprese anche quelle eventualmente per sostenute per garantire l’accesso all’area per l’esecuzione delle attività e dei lavori finanziati.

Sono ammesse sia le spese già sostenute per gli interventi già oggetto di finanziamento ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003, che quelle ancora da sostenere.

# **Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento**

L’erogazione del finanziamento avviene secondo le seguenti modalità:

* 10% di anticipo all’assegnazione del contributo;
* 50% ad inizio lavori, dietro presentazione di atto di aggiudicazione dei lavori e previa comunicazione dell’eventuale ribasso d’asta;
* dal 60% fino al 90% alla trasmissione di Stati d'Avanzamento Lavori, con trasmissione della rendicontazione di tutte le spese sostenute comprensiva delle determine di impegno a bilancio delle risorse, delle fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento;
* 10% al collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità o alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi lavori.

La rendicontazione finanziaria dovrà altresì essere integrata con un rendiconto tecnico di monitoraggio. Il beneficiario fornirà agli uffici regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una scheda riassuntiva dello stato dell’arte degli interventi, comprensiva dell’eventuale ri-cronoprogrammazione delle risorse economiche previste dal QTE dell’intervento, secondo il modello reso disponibile sul sito web regionale.

Resta inteso che la responsabilità degli atti tecnici e contabili nonché delle procedure di affidamento permane in capo ai soggetti individuati ai sensi del d.lgs. 50/2016.

# **Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati**

I beneficiari hanno l’obbligo di verificare l’esistenza di soggetti verso cui esercitare la rivalsa, in quanto gestori (comma 1) o soggetti obbligati (comma 1 e comma 6) di cui al d.lgs. 152/2006, cui deve essere imputata l’ordinanza ex-art 50 del d.lgs 267/2000 ed ex art. 192 del D.lgs. 152/2006.

L’Amministrazione beneficiaria del contributo regionale deve attivarsi per operare puntuali azioni finalizzate alla rivalsa economica sui soggetti obbligati per il recupero delle risorse pubbliche utilizzate per l’esecuzione delle opere finanziate.

Le risorse finanziarie recuperate a seguito delle azioni di rivalsa dovranno essere, in questo ordine:

1. utilizzate per coprire le spese sostenute dall’Ente beneficiario, oggetto di rivalsa, eventualmente non coperte da contributo regionale;
2. utilizzate per coprire le spese legali per la rivalsa non coperte da contributo regionale, in quanto non finanziate o per la quota eccedente il finanziamento ottenuto;
3. restituite a Regione per la parte non utilizzata per le due finalità precedenti nel rispetto dei disposti della l.r. 34/1978e ss.mm.ii..

Le risorse recuperate ed il loro utilizzo secondo le priorità indicate dovranno essere dettagliate in una relazione inviata a Regione.

# **Variazioni progettuali e interventi aggiuntivi**

Eventuali varianti agli interventi prospettati in sede di istanza devono essere preventivamente comunicate.

Nel limite del finanziamento concesso, le risorse risparmiate in fase di affidamento o in fase esecutiva possono essere utilizzate per varianti, estensioni, opere complementari, anche se affidate con separata procedura, nel rispetto delle norme sugli appalti.

La variante progettuale sarà verificata dalla Struttura regionale competente al fine di garantire la coerenza degli ulteriori interventi con il finanziamento in essere. Pertanto, l’amministrazione beneficiaria dovrà fornire alla Struttura la documentazione progettuale comprensiva del quadro tecnico-economico approvato nonché del cronoprogramma aggiornato, sulla base del quale verranno fissati i nuovi termini oltre cui potrà essere revocato il beneficio finanziario, fatta salva la possibilità di istanza di proroga, così come previsto nel punto successivo e come disposto dall’art. 27 della l.r. 34/78.

Nel caso la variante comporti importi superiori al finanziamento accordato, l’amministrazione beneficiaria potrà presentare nuova istanza di finanziamento ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003 che sarà valutata dagli uffici regionali nel rispetto dei presenti criteri.

# **Proroghe**

È fatta salva la possibilità di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma, che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del beneficiario, a fronte di motivati ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 365 giorni e fatto salvo quanto disposto dall’art. 27 della l.r. 34/1978. La concessione o diniego della proroga verrà comunicata al beneficiario.

# **Revoca del finanziamento**

In caso di dichiarazioni false e/o di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla presente delibera, Regione Lombardia procederà alla dichiarazione di decadenza e revoca del contributo concesso e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Si procederà alla revoca del contributo anche in caso di mancato rispetto del termine dei lavori previsto dal cronoprogramma, fatta salva la possibilità di chiedere proroghe ai sensi del precedente paragrafo.

I soggetti beneficiari, qualora, in qualsiasi momento, intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione.

Nel caso di revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azioni amministrative o giudiziarie nelle opportune sedi.

# **Definizione delle priorità di finanziamento**

I finanziamenti regionali per gli interventi di cui all’art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. sono assegnati sulla base delle informazioni tecnico-amministrative riportate nelle istanze di parte compilate sulla base del modello allegato ai presenti criteri.

La valutazione delle priorità è effettuata dagli uffici regionali al fine di verificare la presenza e/o la probabilità che l’attività di gestione o l’abbandono di rifiuti abbia causato o possa causare impatti per la salute e l’ambiente. Sulla base delle istanze presentate, sono assegnati dei punteggi in funzione di:

* caratteristiche dei **rifiuti**
* **presenza antropica**
* sensibilità delle **matrici ambientali impattabili**
* presenza di **bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS)**

nel dettaglio descritti nella seguente tabella.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Criteri valutati*** | **Descrizione** |
| *Caratteristiche dei rifiuti* | L’elemento fondamentale per individuare la priorità di intervento è ricondotto ai parametri che descrivono le caratteristiche dei rifiuti (volume e pericolosità) che possono avere impatti sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.  Saranno considerati sia la classificazione di pericolosità dei rifiuti presenti, sia i volumi interessati, sia lo stato di conservazione dei rifiuti medesimi (presenza di imballaggi, confinamento strutturale). |
| *Presenza antropica* | La presenza antropica è valutata, per un raggio di 1 km, in considerazione del fatto che la popolazione presente e nei luoghi circostanti il sito è il bersaglio più importante da tutelare.  Verrà anche considerata l’eventuale destinazione/vocazione agricola del sito per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare.  Per la valutazione di questo criterio si è scelto di utilizzare i parametri afferenti ai livelli di antropizzazione ricavati dall’uso del suolo (DUSAF) e alla fruibilità del sito. |
| *Matrici ambientali impattabili* | Anche le matrici ambientali rappresentano di per sé dei bersagli oltre che delle sorgenti secondarie, ossia veicoli di contaminazione esse stesse.  Le matrici ambientali impattabili saranno quindi considerate in base alla loro sensibilità:   * Aria: la sensibilità della matrice aria dipende dalla probabilità di diffusione oltre che persistenza e dall’intensità delle emissioni pericolose che costituiscono un fattore da considerare. * Terreni: il rischio che i suoli siano impattati o che fungano da veicolo di contaminazione verso le acque sotterranee o verso i fruitori di aree limitrofe, è valutato in base all’estensione del ritrovamento dei rifiuti. * Acque superficiali: il rischio per le acque superficiali è valutato considerando la possibilità di percolazioni ovvero di sversamenti da contenitori degradati che possa causare il raggiungimento delle acque stesse. * Acque sotterranee: la vulnerabilità della falda in quanto bersaglio verrà valutata in base alle caratteristiche idrogeologiche, in particolare se si tratti di falda protetta o meno, ed in base all’utilizzo delle acque. |
| *Bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS)* | Nella stima del rischio potenziale si è ritenuto di inserire anche la valutazione del contesto ambientale-naturalistico, facendo particolare riferimento alla presenza, anche limitrofa, di siti di pregio quali i SIC e gli ZPS. |

**Parametri e valutazioni**

I criteri per la valutazione delle priorità di intervento sono rappresentati da parametri a cui viene associato un grado di rischio relativo a cui assegnare prioritariamente i finanziamenti regionali stanziati.

La tabella riporta la descrizione in dettaglio dei parametri utilizzati per la stima del rischio potenziale e il relativo peso. Il rischio potenziale associato a ciascuna istanza risulta dall’insieme di tutti i pesi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE RIFIUTI** | | **0-32** |
| ***Parametro*** | **Descrizione sintetica** | **peso** |
| *Volumi e Classificazione* | Volumi interessati:   * < di 10.000,00 mc🡪 punti 3 * <50.000,00 mc 🡪 punti 5 * Tra 50.000 e 100.000 mc 🡪 8 punti; * > di 100.000,00 mc 🡪 punti 10   La classificazione dei rifiuti si riferisce alla pericolosità così come definita dal T.U. ambientale d.lgs. 152/06 (Allegati D e I della parte IV Titolo I). In presenza di rifiuti non pericolosi i punteggi assegnati al volume dei rifiuti restano invariati; in presenza anche di rifiuti pericolosi, tali punteggi vengono raddoppiati. | Da 0 a 20 |
| *Imballaggio* | I rifiuti si presentano:   * con imballaggio integro (in big bag, pallet, fusto, ecc) 🡪 0 punti * con imballaggio degradato 🡪 3 punti * sfusi/sciolti 🡪 6 punti | Da 0 a 6 |
| *Presidio strutturale* | Presenza delle seguenti infrastrutture in corrispondenza del ritrovamento dei rifiuti:   * in struttura chiusa e con pavimentazione impermeabilizzata (capannone) 🡪 0 punti * rifiuti esposti ma in presenza di pavimentazione impermeabilizzata 🡪 3 punti * Assenza di pavimentazione (o pavimentazione fratturata) e/o rifiuti interrati 🡪 6 punti | Da 0 a 6 |
| **PRESENZA ANTROPICA** | | **0-10** |
| *Livello di antropizzazione* | Il punteggio viene assegnato a partire dalla classificazione DUSAF in un intorno di 1 Km, con assegnazione di pesi crescenti per le seguenti classi di urbanizzato:   * aree agricole, DUSAF classe 2 - aree agricole per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare; 🡪 5 punti * area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme” 🡪 3 punti * area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - tessuto residenziale continuo mediamente denso”, ecc. 🡪 5 punti | Da 0 a 5 |
| *Fruizione sito* | Il punteggio di rischio associato alla frequentazione del sito è valutato sulla base della destinazione con assegnazione di pesi crescenti:   * commerciale/industriale con attività in esercizio; 🡪 3 punti * verde/residenziale/servizi uso pubblico (scuole, ospedali, ecc). 🡪 5 punti; * mista (sia commerciale/industriale che residenziale); 🡪 5 punti | Da 0 a 5 |
| **MATRICI IMPATTABILI** | | **0-39** |
| *Aria* | La sensibilità della matrice aria è connessa, in particolare al rischio di rilascio di emissioni pericolose (indoor e outdoor), in funzione delle caratteristiche di volatilità degli inquinanti presenti nei rifiuti, della presenza di molestie olfattive, del contesto/situazione di ritrovamento degli stessi:   * presenza di rifiuti pulverulenti 🡪 3 punti * presenza accertata di sostanze pericolose volatili 🡪 6 punti   presenza di molestie olfattive 🡪 4 punti | Da 0 a 13 |
| *Terreni* | Il potenziale impatto sulla matrice terreni è crescente in funzione dell’estensione dell’area interessata dal deposito dei rifiuti, secondo le seguenti classi di superficie:   * dimensione areale inferiore a 1.000 m2 🡪 1 punto * dimensione areale tra 1.000 m2 e 10.000 m2 🡪 3 punti * dimensione areale maggiore di 10.000 m2 🡪 5 punti * dimensione areale maggiore di 100.000 m2 🡪10 punti | Da 0 a 10 |
| *Acque sotterranee* | Si valuta la vulnerabilità in base alla natura idrogeologica, agli usi della risorsa e alle caratteristiche del sito.  Il peso associato a tale matrice potrà inoltre essere condizionato da informazioni sito specifiche che meglio dettagliano il grado di rischio, ad esempio l’interazione diretta tra il corpo rifiuti e la falda.   * Presenza di rifiuti in falda 🡪 5 punti * presenza di pozzi o sorgenti potabili a valle idrogeologica del sito entro un 1 km di distanza 🡪 4 punti * presenza di pozzi a uso irriguo a valle idrogeologica del sito entro un 1 km di distanza 🡪 1 punti | Da 0 a 10 |
| *Acque superficiali* | Le acque superficiali sono tutte quelle che lambiscono, attraversano ed entrano in contatto, con la zona oggetto di indagine 🡪 4 punti  Ulteriori punti sono assegnati in caso di rilascio di materiali/rifiuti in corpi idrici superficiali 🡪 2 punti | Da 0 a 6 |
| **BERSAGLI AMBIENTALI SENSIBILI** | | **0-3** |
| *SIC/ZPS* | Presenza, nell’intorno del sito entro un buffer di 3 km, di siti inclusi nella Rete Natura 2000, assegnando un punteggio di rischio crescente in funzione della distanza:   * entro 100 m 🡪 3 punti * Tra 100 m e 1.000 m 🡪 2 punti * Tra 1.000-3.000 m 🡪 1 punto | Da 0 a 3 |

Allegato 1 - DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

L’istanza di finanziamento, inviata a mezzo posta elettronica certificata, è organizzata in tre sezioni:

* Anagrafica del richiedente;
* Ambito di intervento;
* Progetto di intervento.

Anagrafica del richiedente

Il richiedente è l’autorità competente all’esecuzione d’ufficio degli interventi di prevenzione in caso di inottemperanza del soggetto obbligato. Indicare il nominativo del responsabile del procedimento/RUP.

Ambito di intervento

Nella sezione dedicata dovrà essere specificato se l’intervento sia da effettuarsi nell’ambito dei casi di cui al comma 1, impianti in esercizio, oppure in caso di attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque riconducibili al comma 6 dell’art. 17 bis L.R. 26/03. Per ciascuna delle fattispecie, il richiedente dovrà produrre idonea documentazione attestante l’ammissibilità al finanziamento, come specificato nel modello della domanda.

Segue poi nella sezione, la parte descrittiva del sito, le coordinate anagrafiche dello stesso, e l’elenco delle informazioni necessarie a caratterizzare la situazione di rischio del contesto di intervento. Nella sezione dedicata alla valutazione del rischio per la salute e per l’ambiente, il richiedente presenta una relazione completa, chiara ed esaustiva contenente tutti gli elementi riconducibili ai parametri riportati nella tabella di cui al paragrafo 10 dei presenti criteri.

Progetto di intervento

In questa sezione, si chiede di fornire informazioni circa l’intervento volto a risolvere la situazione di rischio causato dalla presenza rifiuti.

L’istanza di finanziamento dovrà essere corredata di:

* Progetto dell’intervento (almeno a livello di dettaglio del progetto di fattibilità tecnico-economica) in cui siano specificate la finalità e la tipologia, la durata e le fasi di articolazione dell’intervento per cui si chiede il contributo regionale;
* cronoprogramma che tenga conto dei tempi necessari per l’avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;
* Quadro tecnico-economico in cui siano indicati i costi previsti per l’attuazione degli interventi suddivisi per le annualità fiscali interessate.

Nel corso dell’istruttoria Regione Lombardia potrà richiedere integrazioni ritenute utili ai fini dell’esame delle domande presentate.

MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI – Art. 17 bis della l.r. 26/2003 e ss.mm.ii.

A Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

[ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: Istanza di finanziamento in conto capitale di progetti di intervento quali misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 26/2003 e ss.mm.ii.**

# ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTE |  | | |
| SEDE |  | | |
| C.F. |  | PEC |  |
| TELEFONO |  | E-MAIL |  |
| REFERENTE DI PROGETTO |  | | |
| TELEFONO |  | E-MAIL |  |

# AMBITO DI INTERVENTO

**PARTE 1: ANAGRAFICA DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINAZIONE SITO** |  | |
| INDIRIZZO |  | |
| COORDINATE | X: | Y: |
| DESCRIZIONE ATTIVITA’ | *(in essere o pregressa)* | |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO |  | |
| PROPRIETA’ DELL’AREA | *(Pubblica/privata, indicando il titolare delle aree)* | |
| **IMPORTO TOTALE RICHIESTO** | *(indicare l’importo totale del finanziamento richiesto IVA inclusa)* | |

**PARTE 2: RIFERIMENTO NORMATIVO**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Impianto di gestione rifiuti, fattispecie riconducibile al comma 1 dell’art. 17 bis |  |
| provvedimento di diffida contenente l’accertamento del rischio per la salute pubblica |  |
| provvedimento di sospensione |  |
| provvedimento di revoca |  |
| ordinanza di intervento al soggetto obbligato con termine entro cui provvedere |  |
| avvio del procedimento di escussione delle garanzie finanziarie (si veda c. 5 dell’art. 17 bis) |  |

In alternativa

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Attività di gestione di rifiuti cessate, non autorizzate o riconducibili alle fattispecie di cui al comma 6, art. 17 bis |  |
| *(provvedimento d’urgenza di competenza (ordinanza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 192 del D.Lgs. 152/200,) contenente l’accertamento di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale)* |  |

**PARTE 3: PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE** | *(descrizione del sito oggetto di intervento, contesto territoriale, geografico, superficie complessiva, presenza di edifici e loro funzione, elementi di confine, corredare con planimetria e ogni altra informazione ritenuta utile alla rappresentazione del caso;* ***fornire shape file del sito di intervento)*** |
| **CARATTERISTICHE RIFIUTI** | |
| Classificazione e Volumi | *(descrizione quanto più dettagliata dei volumi, della tipologia e provenienza, definizione della pericolosità dei rifiuti, e della composizione tra pericolosi e non in casi di rifiuti misti ed eterogenei. Per la classificazione della pericolosità fare riferimento agli Allegati D e I della parte IV Titolo I del d.lgs 152/06)* |
| Imballaggio | *(descrizione del ritrovamento dei rifiuti, con riferimento alla presenza e tipologia di imballaggi - es. fusti, pallet, balle, big bag, ecc. , e al loro stato di conservazione. In caso di rifiuti solo in parte imballati, fornire una stima di quanto imballato e quanto presente in forma sfusa/sciolto)* |
| Presidio strutturale | *(descrizione delle infrastrutture dove sono presenti i rifiuti – es. in capannone, su platea, in vasca, interrato, confinato con teli, su suolo nudo, ecc. Ulteriori specifiche e dettagli sul ritrovamento es, stato di integrità delle infrastrutture è di utile per valutare il potenziale impatto sui bersagli)* |
| **PRESENZA ANTROPICA** | |
| Livello di antropizzazione | *(fornire indicazione sulla classificazione DUSAF, completa di descrizione, nel territorio circostante il sito oggetto di intervento, in un intorno di 1 Km)* |
| Fruizione sito | *(fornire indicazioni circa la frequentazione del sito in base alla sua destinazione d’uso- es. commerciale/industriale, mista, verde/residenziale/servizi uso pubblico, Fornire dettagli anche su grado di presidio dell’area – es. presenza di recinzioni, cartelli con avviso di pericolo ecc.)* |
| **MATRICI IMPATTABILI** | |
| Aria | *(segnalare il rilevamento o il rischio di rilascio di emissioni pericolose – es. biogas, sostanze volatili, ecc. o la presenza di molestie olfattive. Specificare la natura del rifiuto, ossia il suo stato fisico - solido, liquido, pulverulento e fornire, se disponibile, una valutazione del rischio di dispersione/trasmissione di sostanze contaminanti)* |
| Terreni | *(specificare o stimare l’estensione effettiva dell’area di deposito dei rifiuti; indicare se siano state effettuate analisi chimico-fisiche relative a suolo, sottosuolo e acque sotterranee. In caso affermativo, riportare una relazione riassuntiva degli esiti analitici svolti evidenziando la natura e la consistenza dell’eventuale contaminazione riscontrata, facendo riferimento ai limiti normativi di cui all’Allegato 5 della parte IV Titolo V del d.lgs 152/06)* |
| Acque sotterranee | *(descrivere l’inquadramento idrogeologico dell’area, con particolare riferimento al numero di acquiferi sotterranei e alle caratteristiche della falda e sua natura – es. freatica, in pressione, sospesa, ecc. fornire indicazioni, se disponibili, sull’utilizzo delle acque sotterranee e la presenza di pozzi idropotabili a valle idrogeologico fino alla distanza di 1 km. Evidenziare, in caso di corpo rifiuti interrato, l’eventuale contatto diretto o possibile passaggio di contaminanti tra falda e rifiuti)* |
| Acque superficiali | *(descrivere la presenza, la collocazione, direzione rispetto al flusso di falda, e tipologia di corpi idrici superficiali nel territorio, specificando, laddove possibile l’utilizzo prevalente delle acque - es. irriguo, pesca ecc.)* |
| **BERSAGLI AMBIENTALI SENSIBILI** | |
| SIC/ZPS | *(verificare la presenza, nell’intorno del sito entro un buffer di 100 m, 1 km, 3 km, di Siti inclusi nella Rete Natura 2000, in particolare SIC e ZPS)* |

# INTERVENTO

**PARTE 4: SINTESI PROGETTO DI INTERVENTO**

|  |  |
| --- | --- |
| FINALITA’ E RISULTATI ATTESI |  |
| TIPOLOGIA E CONTENUTI DEL PROGETTO | *(allegare progetto)* |
| DURATA PREVISTA DEI LAVORI | ***(allegare cronoprogramma comprensivo dei tempi necessari per l’avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori)*** |
| FASI DI ARTICOLAZIONE |  |
| PIANO SI SPESA | *(sintesi delle principali voci di costo IVA inclusa, suddiviso per le annualità fiscali interessate. Allegare QTE di dettaglio)* |
| **IMPORTO TOTALE RICHIESTO** | *(indicare l’importo totale del finanziamento richiesto IVA inclusa)* |

# **Allegato 2 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI SPESE LEGALI PER RIVALSA – Art. 17 bis della l.r. 26/2003 e ss.mm.ii.**

A Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

[ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: Istanza di finanziamento per le spese legale sostenute/da sostenere per le azioni di rivalsa ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003 e ss.mm.ii.**

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTE |  | | | | |
| SEDE |  | | | | |
| C.F. |  | PEC | |  | |
| TELEFONO |  | E-MAIL | |  | |
| REFERENTE DI PROGETTO |  | | | | |
| TELEFONO |  | E-MAIL | |  | |
| PRECEDENTE FINANZIAMENTO REGIONALE | | | | |
| D.G.R. DI FINANZIAMENTO art. 17 bis | | |  | |

INTERVENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO  *(La classificazione della tipologia di intervento va fatta sulla base delle definizioni di cui all’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003: barrare una sola casella)* | |  |
| Recupero spese legali per intervento sostitutivo su impianto di gestione rifiuti (comma 1 art. 17 bis) | |  |
| Recupero spese legali per attività di gestione di rifiuti cessate, non autorizzate o riconducibili alle fattispecie di cui al cm 6, art. 17 bis | |  |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI FATTE E PREVISTE | | |
| *(descrizione di sintesi, per i dettagli si rimanda ai documenti allegati)* | | |
| QUADRO ECONOMICO SINTETICO (per i dettagli si rimanda ai documenti allegati)  *(Tutte le spese sono da indicarsi IVA compresa)* | Importo | |
| A – SPESE LEGALI GIA’ SOSTENUTE |  | |
| B – SPESE LEGALI DA SOSTENERE (preventivo) |  | |
| D - TOTALE SPESE LEGALI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (A+B) |  | |
| F – IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO  *(Verificare che importo F non superi l’80% dell’importo D)* |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| SOGGETTI VERSO CUI ESERCITARE LA RIVALSA |  |
| *(descrizione di sintesi, per i dettagli si rimanda all’allegato obbligatorio relativo a tali verifiche)* | |

|  |  |
| --- | --- |
| ALLEGATI |  |
| Preventivo delle spese previste oppure fatture delle spese già sostenute, con indicazione dettagliata delle attività da svolgere o svolte |  |
| *(aggiungere eventuali altri allegati)* |  |